

ASSUNZIONE DI GIOVANI E DISOCCUPATI DEL SUD

Agevolazione per l'assunzione di giovani e disoccupati

<p>CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI</p>	<p>L'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate. Nello specifico: Giovani disoccupati con età compresa tra 16 e 24 anni (e 364 gg) Lavoratori disoccupati con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. I lavoratori non devono in ogni caso aver avuto rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro (tranne che nel caso di trasformazione). Tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che assumano personale senza esservi tenuti (no in caso di obbligo all'assunzione)</p>
<p>CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI</p>	<p>Tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che assumano personale senza esservi tenuti (no in caso di obbligo all'assunzione), la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle seguenti regioni: Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise e Sardegna.</p>
<p>AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE</p>	<p>L'incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributivo e spetta per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con: Contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; Contratto di apprendistato professionalizzante (anche stagionale se previsto dal CCNL) con durata pari o superiore a 12 mesi; Nel caso di rapporto part-time e di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine. Spetta anche per l'assunzione, se fatta con CCNL (lavoro subordinato), di un socio lavoratore di cooperativa. Il beneficio non spetta in caso di assunzione con: Contratto di apprendistato per la Q&D, per il Diploma di Istruzione secondaria superiore, e il certificato di specializzazione tecnica superiore; Contratto di apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca; Contratti di lavoro domestico, accessorio e intermittente. Per lo stesso lavoratore il beneficio è fruibile per un solo rapporto di lavoro; sulla stessa persona non è possibile concedere nuove autorizzazioni per nuove assunzioni da effettuare presso lo stesso o altro datore di lavoro. L'incentivo è subordinato: Alla regolarità contributiva; Ai principi stabiliti dall'art. 31 del D. Lgs. 150/2015. I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all'INPS, esclusivamente in via telematica, un'istanza preliminare di ammissione, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare. Verificata la disponibilità residua delle risorse, l'INPS comunicherà, all'azienda interessata, che è stato prenotato, da questa, l'importo dell'incentivo. Successivamente alla ricezione del nulla-osta all'incentivo, il datore di lavoro: Entro i successivi 7 giorni, dovrà procedere, qualora non l'abbia ancora fatto, ad assumere il lavoratore sul quale vuole applicare l'incentivo. Entro i successivi 10 giorni - sempre dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto - deve comunicare l'avvenuta assunzione all'Inps, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L'incentivo potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto previdenziale (entro il termine del 28 febbraio 2019).</p>

<p>IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO</p>	<p>In caso di assunzione a tempo indeterminato, anche se a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante l'agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no INAIL) nel limite massimo di euro 8.060, da fruire nell'arco di 12 mensilità a partire dalla data di assunzione (euro 8.060 / 12 = 671,66 soglia massima mensile - 22,08 soglia massima giornaliera)</p> <p>In caso di contratto a tempo determinato, anche se a scopo di somministrazione, l'agevolazione è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di euro 4.030 annui (euro 4.030 / 12 = 335,83 soglia massima mensile - 11,04 soglia massima giornaliera) Ciò vale anche in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante per il quale è previsto un periodo formativo di durata pari a 6 mesi.</p> <p>Rientrano nell'ambito del beneficio i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi e contributi INAIL, le contribuzioni che non hanno natura previdenziale o che apportino elementi di solidarietà.</p> <p>Se part-time l'agevolazione viene proporzionalmente ridotta.</p> <p>L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.</p> <p>In caso di apprendistato professionalizzante il beneficio riguarda la contribuzione ridotta a carico del datore di lavoro; per gli anni successivi al primo il datore di lavoro potrà usufruire delle aliquote contributive già previste per tali tipologie di rapporti.</p>
<p>AMBITO TERRITORIALE</p>	<p>Regioni c.d. "meno sviluppate" (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia) e in "transizione" (Sardegna, Abruzzo, Molise)</p>
<p>CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO</p>	<p>L'agevolazione è soggetta alla regola del "de minimis", lo sfioramento è consentito esclusivamente qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto conformemente a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.</p>
<p>RIFERIMENTI NORMATIVI</p>	<p>Decreto MLPS 20 marzo 2013; D.lgs. n. 150/2015, Decreto Direttoriale della Direzione Generale per le politiche attive e i servizi per il lavoro e la formazione MPLS del 16 novembre 2016 prot. 39/367 (e ss.mm.ii.), www.anpal.gov.it; Circolare INPS n. 41 del 1 marzo 2017; Messaggio INPS n. 1171 del 15 marzo 2017; Messaggio INPS n. 1727 del 21 aprile 2017.</p>